

NEWS GIUGNO 2017

MATERIALI EDILI: QUANDO DERIVANO DA DEMOLIZIONE SONO RIFIUTI

Con la sentenza n. 16431 del 31/03/2017 la Corte di Cassazione ha affermato la non riconducibilità dei residui da demolizione alla categoria dei sottoprodotti di cui all'art. 184/bis del D.Lgs. 152/2006. Per rientrare in tale categoria una sostanza infatti deve essere originata da un processo di produzione. Dato che l'attività di demolizione di un edificio non può essere considerata come processo produttivo, i materiali da costruzione e demolizione sono da considerarsi rifiuti e quindi trattati in quanto tali.



SICUREZZA SUL LAVORO: ANCHE IL DIPENDENTE DEVE FARE LA SUA PARTE

È noto che buona parte degli infortuni sul lavoro è originata da comportamenti inappropriati dei lavoratori dovuti ad esempio ad un'eccessiva confidenza con l'attività o alla necessità di svolgere il proprio compito in tempi più rapidi. In sede legale per il datore di lavoro è sempre estremamente difficile portare una convincente difesa che gli consenta di venire assolto, questo perché, la difesa che si fonda sulla prova dello svolgimento di un'adeguata e specifica formazione dei lavoratori in merito alle condotte vietate, rischia di essere superata dall'assunto secondo cui il datore di lavoro deve sempre e comunque prevenire comportamenti sbagliati.

Con la sentenza n. 174/2017 depositata il 5 Aprile 2017, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di tenere conto del comportamento colposo del dipendente quale elemento idoneo a fondare il giudizio di riconoscimento di particolare tenuità del fatto. Tale giudizio deve essere corredato anche da altri indici di tenuità come ad esempio la prova dell'avvenuta formazione dei lavoratori o l'inesistenza di gravi carenze nella sicurezza aziendale. Secondo quanto delineato dalla suprema corte diventa quindi indispensabile per il datore di lavoro documentare puntualmente:

- L'avvenuta realizzazione dei corsi di formazione.
- Il corretto addestramento dei lavoratori.
- L'avvenuto richiamo e la messa in atto di sanzioni disciplinari a fronte di comportamenti vitati e pericolosi.

Così che il datore di lavoro in sede dibattimentale possa giovare della "colpa" del lavoratore.

CEDERE MACCHINE USATE: GLI OBBLIGHI DELLA SICUREZZA

Capita spesso, soprattutto in questo periodo di crisi, che il datore di lavoro debba cedere impianti o macchine usate. Ciò può avvenire in vari modi che spaziano dalla cessione di un ramo d'azienda alla vendita di una singola macchina o componenti di quest'ultima. Ad ogni modo, secondo quanto sancito dall'art. 23 del D.Lgs. 81/08, tali operazioni sono vietate nel caso i macchinari non rispondano alle disposizioni legislative e regolamentari

vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di infortunio infatti, oltre al datore di lavoro del dipendente utilizzatore, se venisse riscontrato un nesso casuale tra l'evento e la violazione della norma di sicurezza dell'attrezzatura, ciò comporterebbe la responsabilità concorsuale anche di colui che ha ceduto la macchina non a norma.

La presenza del marchio Ce costituisce un'adeguata condizione di osservanza degli adempimenti?

Secondo quanto sancito in più sentenze nel corso degli anni dalla Corte di Cassazione e dagli artt. 3, 4 e 6, del D.Lgs. 17/2010 (Nuova Direttiva Macchine), la certificazione di conformità europea non basta di per sé ad assolvere il debito di sicurezza a carico del datore di lavoro. La prassi giudiziaria difatti contesta un profilo di colpa quando manca la marcatura CE nei casi in cui è dovuta e ne considera irrilevante la presenza a fronte di condizioni di pericolosità.

“Quali sono le possibili opzioni che un'azienda può adottare per cedere un'attrezzatura nel rispetto della normativa?”



Di seguito elenchiamo le possibili opzioni che l'azienda può adottare al fine di cedere l'attrezzatura nel rispetto della normativa, tenendo comunque presente che ogni cessione deve essere accompagnata dalla consegna del libretto d'uso e manutenzione della macchina. Nel caso di macchine molto datate il libretto potrà essere redatto da un tecnico che affronti almeno le problematiche più significative connesse all'uso, alla manutenzione, al montaggio e allo smontaggio della macchina.

- Far “certificare” la macchina ad un esperto, quest'ultimo con una sorta di perizia attesta di aver visionato e provato la macchina e di averne riscontrato, alla data dell'esame, la conformità ai requisiti di sicurezza.
- Vendere la macchina vietandone l'utilizzo nello stato in cui si trova perché insicura. In questo caso quindi l'attrezzatura viene ceduta al soggetto che dovrebbe curarne la messa a norma per poi rimetterla in uso o rivenderla. Tale operazione può essere effettuata soltanto con acquirenti che posseggano strumenti e competenze tecniche sufficienti in relazione all'attività da compiere.
- Cedere la macchina come rottame può essere una soluzione che non presenta grandi difficoltà, la cessione deve però avvenire ad un prezzo giustificabile rispetto a un rottame. Il cedente inoltre deve acquisire un documento dal quale sia possibile dedurre l'avvenuta rottamazione della macchina.
- Nel caso di cessione di un impianto infine, la soluzione più efficace può essere quella di stabilire che lo smontaggio, il trasporto ed il successivo montaggio sia rimesso a totale cura dell'acquirente. Per cautelarsi sotto il profilo della sicurezza e della tutela

ambientale in fase di smontaggio è auspicabile approntare un contratto di comodato gratuito del sito nella parte strettamente necessaria alle operazioni con esplicita previsione riguardante i temi ambientali, così facendo l'acquirente assumerebbe a tutti gli effetti la qualità di committente e verrebbero a lui imputati anche gli adempimenti come la gestione dei rifiuti di demolizione e la cessione di rifiuti soggetti a recupero. Ambienta Srl con i suoi tecnici specializzati è a disposizione per aiutare aziende e privati a gestire situazioni similari.

Contattaci

Ambienta Srl
Via G. Leopardi 31/E
52025 Montevarchi (AR)
055.9102708
info@ambienta.biz,
formazione@ambienta.biz
www.ambienta.biz

RIFIUTI E LEGGE PENALE: IL DOVERE DI INFORMARSI

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2246 del 18 Gennaio 2017 afferma: “ *Né il carattere di frammentarietà di una disciplina normativa, né il fatto che sull’applicazione della stessa si siano formati diversi orientamenti, tanto da giustificare l’emanazione di una norma di interpretazione autentica, possono essere invocati a causa di ignoranza incolpevole dalla legge penale, o comunque dalla legge integratrice del precetto penale, facendo venir meno l’elemento soggettivo del reato, quando il soggetto che svolge professionalmente una specifica attività non abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e per informarsi in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, con ciò adempiendo allo stringente dovere di informazione sullo stesso gravante*”. In base a quanto asserito il dovere di informazione in materia di gestione dei rifiuti si può considerare adempiuto soltanto quando l’imputato può dimostrare di aver fatto tutto il possibile per documentarsi, tra cui anche rivolgersi ad esperti giuridici. Le sezioni unite della Corte di Cassazione già dal 1994 hanno in effetti chiarito che l’obbligo di informazione per chi svolge un’attività professionale è molto più stringente che per il cittadino comune. Mentre infatti quest’ultimo è tenuto ad informarsi secondo l’ordinaria diligenza, il professionista durante l’indagine giuridica risponde dell’illecito anche in virtù di una “*culpa levis*”. Inoltre il dovere di consultare esperti deriva anche dal generale dovere di chi esercita un’attività potenzialmente pericolosa di “*fare tutto il possibile per evitare il danno*” secondo quanto previsto dall’art. 2050 del c.c..

I CORSI IN PROGRAMMA A GIUGNO

- **Martedì 06 e 16 Giugno** orario 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **Preposti**.
- **Mercoledì 07 Giugno** orario 09.00-13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi degli artt. 31, 34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **RSPP**.
- **Martedì 16 Giugno** orario 08.30-13.30 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti antincendio**.
- **Giovedì 15 e 22 Giugno** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti al primo soccorso**.
- **Giovedì 22 Giugno** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti al primo soccorso**.
- **Martedì 20 Giugno** dalle 9.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 per **RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)**.
- **17, 20, 24 e 27 Luglio** dalle 09.00 alle 13.00 corso di formazione/aggiornamento **HACCP**.

(I corsi potrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.)